

GARA 2016_19.

Azione Sostitutiva Realizzazione Palestra Villaggio I Maggio

Quesito n. 3

In ordine ai requisiti richiesti ai progettisti all'art.11.3 del Disciplinare:

“avere progettato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, edifici con destinazione analoga (palestra) a quello oggetto dell'appalto per l'importo dei lavori a base d'appalto”

poiché risultano alquanto restrittivi, sia per destinazione funzionale “identica” a quella oggetto d'appalto sia per periodo temporale “quinquennio” chiediamo se siano stati stabiliti in linea con le prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 ANAC, D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010.

Risposta n. 3

La risposta al quesito è positiva.

Al punto 11.3 del Disciplinare la dicitura tra parentesi “palestra” è indicativa dell'oggetto dell'appalto e non della destinazione funzionale analoga. Infatti, come precisato anche dalla determinazione ANAC 4/2015, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare non devono avere necessariamente identica destinazione funzionale e sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per maggiore chiarezza si comunica che il grado di complessità delle opere oggetto dell'appalto è 1,15, come da tabella Z1 allegata al D.M. 143/2013.

Pertanto verranno considerate analoghe opere realizzate aventi grado di complessità pari a 1,15 o maggiore.

Per quanto riguarda il periodo temporale “quinquennio” riportato nel Disciplinare, si fa riferimento all'art. 267 c. 4 del Regolamento (DPR 207/2010) che, rinviando all'art. 263 c. 2 del medesimo Regolamento, prevede che *“i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando”*.

L'Amministrazione nel caso de quo, stante l'opzione consentita dalla legge, ha ritenuto adeguato il periodo quinquennale, e ha legittimamente optato per esso.